

## SENTENZA DELLA CORTE

9 settembre 2003

**nella causa C-198/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio): Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato <sup>(1)</sup>)**

**(«Diritto della concorrenza — Legislazione nazionale anti-concorrenziale — Potere dell'autorità nazionale garante della concorrenza di dichiarare inapplicabile una tale legislazione — Condizioni di non imputabilità alle imprese delle condotte anticoncorrenziali»)**

(2003/C 264/14)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-198/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nella causa dinanzi ad esso pendente tra Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 81 CE, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *In presenza di comportamenti d'impresa in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, un'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito, in particolare, di vigilare sul rispetto dell'art. 81 CE:*

- *ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale;*
- *non può infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti pregressi qualora questi siano stati loro imposti dalla detta normativa nazionale;*
- *può infliggere sanzioni alle imprese interessate per i loro comportamenti successivi alla decisione di disapplicare tale normativa nazionale, una volta che quella decisione sia diventata definitiva nei loro confronti;*

— *può infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti pregressi qualora questi siano stati semplicemente facilitati o incoraggiati da quella normativa nazionale, pur tenendo in debito conto le specificità del contesto normativo nel quale le imprese hanno agito.*

2) *Spetta al giudice del rinvio valutare se una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, che rimette alla competenza ministeriale la determinazione del prezzo di vendita al dettaglio di un prodotto e affida, inoltre, ad un consorzio obbligatorio tra i produttori il potere di ripartire la produzione fra le imprese, possa essere considerata, per quanto rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, come una disciplina che lascia sussistere la possibilità di una concorrenza suscettibile di venire ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi di quelle imprese.*

<sup>(1)</sup> GU C 227 dell'11.8.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 settembre 2003

**nella causa C-207/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'appello di Firenze): Altair Chimica SpA contro ENEL Distribuzione SpA <sup>(1)</sup>)**

**(«Concorrenza — Posizione dominante — Fornitura di energia elettrica — Fatturazione di un sovrapprezzo»)**

(2003/C 264/15)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-207/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Corte d'appello di Firenze nella causa dinanzi ad essa pendente tra Altair Chimica SpA e ENEL Distribuzione SpA, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 dicembre 1996, 96/99/CE (GU 1997, L 8, pag. 12), e dalla raccomandazione del Consiglio 27 ottobre 1981, 81/924/CEE, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità (GU L 337, pag. 12), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha